



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

ORDINANZA N. 571 DEL 25-05-2017

OGGETTO: OGGETTO: Ordinanza di demolizione di un fabbricato sito in Norcia, Loc. Savelli distinto catastalmente al Foglio n° 194 Part. 199 sub 1-2-3-4-5 e 1022, di proprietà della Signora Polverini Rosanna, del Signor Ingrassia Franco e della Signora Umbro Luana.

IL SINDACO

PREMESSO:

- Che alle ore 3.36 del giorno 24 agosto 2016 è stata avvertita una violenta scossa sismica seguita da una intensa attività tellurica, che ha interessato gran parte del territorio comunale;
- Che in data 26/10/2016 le scosse di rilevante entità si sono ripresentate creando ulteriori situazioni di pericolo e danneggiamenti;
- Che ulteriormente in data 30/10/2016 alle ore 7:40 si è assistito ad un evento sismico di eccezionale intensità che ha generato una nuova situazione di emergenza in tutto il territorio comunale;

Considerato che dall'inizio del fenomeno tellurico alle scosse di maggiore intensità si sono aggiunte migliaia di altre scosse avvertibili e che perdura un rilevante sciame sismico;

Considerato che il succedersi delle scosse ha comportato la produzione e il continuo aggravamento di danni ingenti a persone e cose, il deterioramento di edifici e infrastrutture sino a generare una permanente situazione di pericolo per l'incolumità pubblica e privata;

Considerata l'evoluzione dei dissesti statici precedenti all'odierno sisma, nei quali la permanenza di elementi pericolanti sulla pubblica via ha dato luogo, in occasione del nuovo terremoto, al prodursi di crolli e interruzioni stradali con conseguente compromissione o minaccia degli interessi primari;

Tenuto conto delle precisazioni contenute nella circolare DPC prot. n. UC/TERAG16/0053796 del 13.10.2016, a tenore delle quali qualora i Sindaci, in situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, adottino misure di messa in sicurezza senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari, "il diritto del proprietario dell'immobile alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli per la propria sfera giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse pubblico", anche al fine del ripristino immediato dei servizi essenziali e delle prescrizioni di sanità pubblica;

*Considerato che, nei casi in cui vengano richiesti interventi urgenti di demolizione per prevenire o eliminare un grave pericolo per la pubblica incolumità, il Sindaco può procedere **ad horas**, anche senza preventiva comunicazione ai proprietari, procedendo senza liberatoria;*

Considerato che il fabbricato distinto catastalmente al Foglio n° 194 Part. n° 199 Sub. 1,2,3,4,5,1022 di proprietà della Signora Polverini Rosanna, del Signor Ingrassia Franco e

della Signora Umbro Luana risulta essere gravemente danneggiato, *tale situazione fa presagire pericolo di crollo sulla via sottostante, cagionando situazioni di pericolo per gli interessi primari, l'interruzione delle vie d'esodo e delle vie d'accesso dei mezzi di soccorso;*

Visto lo stato di consistenza e la documentazione fotografica, predisposti a seguito del sopralluogo effettuato dai tecnici il 23/05/2017, in virtù dei quali si ravvisano, nella fattispecie, i motivi contingibili e urgenti di pericolo per la pubblica incolumità, in quanto il fabbricato in questione parzialmente crollato, presenta un quadro fessurativo di elevata criticità, tale da compromettere la stabilità statica dello stesso, con minaccia di imminente crollo sulla pubblica via aperta al transito veicolare e pedonale;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere alla urgente demolizione del citato fabbricato, tale da non consentire la preventiva comunicazione al Prefetto di Perugia, al quale sarà comunque tempestivamente trasmesso il presente provvedimento;

Rilevato che detti immobili non sono internamente visitabili stante l'assoluta carenza delle condizioni di sicurezza;

Comparati i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie, e ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata;

Tenuto conto delle deroghe agli obblighi di comunicazione, di cui agli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90 previste dall'art. 5 comma 1 dell'OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016;

Considerato pertanto di procedere alla notifica del presente provvedimento ai proprietari degli immobili prima possibile, ma di non poterne sospendere l'esecuzione per l'esigenza di tutelare in via prioritaria le vite umane in pericolo;

Vista l'Ordinanza n. 393 del 13 settembre 2016, recante "ulteriori interventi urgenti di protezione civile per l'eccezionale evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016" e, in particolare, gli articoli 4 - Ulteriori interventi urgenti per assicurare la capacità operativa del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e 5 - Interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili;

Visto l'art. 108 lettera C) del D.Lgs. n° 112/1998;

Visto l'art. 15 della Legge 24/02/1992 n° 225 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. del 18/08/2000 n. 267 articoli 50 e 54;

Visto l'art. 21 del vigente statuto comunale;

ORDINA

ALLA SIGNORA POLVERINI ROSANNA, AL SIGNOR INGRASSIA FRANCO ED ALLA SIGNORA UMBRO LUANA, LA DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO SITO IN NORCIA LOC. CASE SPARSE, DISTINTO CATASTALMENTE AL FOGLIO N° 194 PART.199 sub.1-2-3-4-5-1022 (CONSISTENZA CIRCA . MC. 300,00 H 6,50).

DISPONE

Di notificare il presente provvedimento:

- 1) Alla proprietaria Sig.ra Polverini Rosanna – Via Pascoli, 13 Norcia (PG), al proprietario Ingrassia Franco – Via Campo Calabro, 13 Roma ed alla proprietaria Umbro Luana - Via Campo Calabro, 13 Roma.
- 2) All'Area LL.PP. Ambiente e Sviluppo Economico – Sede;
- 3) Ai componenti del C.O.A.R. di Norcia;

Di incaricare il Comando di Polizia Municipale della notificazione della presente ordinanza.

Il responsabile del procedimento è il Geom. Livio Angeletti – Coordinatore del C.O.C. Norcia.

Di pubblicare all'Albo Pretorio Comunale Online, per 15 giorni la presente ordinanza.

Si avverte che, in caso di inottemperanza, verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge, senza pregiudizio per l'azione penale. La violazione della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P.

La pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Umbria, entro 60 giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notificazione.

IL SINDACO
F.to NICOLA ALEMANNO